



COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

*DISCIPLINARE PER L'USO DELL'AUTOMEZZO PERSONALE
PER RAGIONI DI SERVIZIO*

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 27/02/1984
Esaminato dalla G.P. nella seduta del 2 aprile 1984, sub. n. 5188

INDICE

Art. 1	Pag.	3
Art. 2	Pag.	3
Art. 3	Pag.	3
Art. 4	Pag.	3
Art. 5	Pag.	3
Art. 6	Pag.	3
Art. 7	Pag.	4
Art. 8	Pag.	4
Art. 9	Pag.	4
Art. 10	Pag.	5
Art. 11	Pag.	5

ART. 1

Il presente, in base all'art. 23 della L.R., 4 marzo 1983, n. 1, disciplina condizioni e modalità per l'uso da parte dei dipendenti del proprio automezzo per ragioni di servizio.

ART. 2

I dipendenti possono essere singolarmente autorizzati, dal Sindaco, ad usufruire di autovetture o motomezzi di loro proprietà, per viaggi di servizio, secondo le norme seguenti.

L'autorizzazione di cui al precedente comma viene accordata su domanda del dipendente, vistata dal Segretario Comunale.

ART. 3

L'uso della propria autovettura o del proprio automezzo per singoli viaggi di servizio da parte del dipendente autorizzato in base al precedente art. 2, viene acconsentito dal Segretario Comunale, e per quest'ultimo dal Sindaco, unitamente all'autorizzazione all'espletamento della missione, previa indicazione dello scopo del viaggio e delle località da raggiungere sull'apposito foglio giornaliero di viaggio.

ART. 4

L'uso dell'automezzo personale per ragioni di servizio é ammesso limitatamente per i viaggi o missioni compiuti nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 5

Per l'uso degli automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc..) , secondo le tabelle e nella misura spettante al personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento, salvo successive modificazioni. Le modifiche di indennità già approvate dalla Provincia Autonoma di Trento saranno oggetto di deliberazione giuntale di recepimento.

ART. 6

Per la liquidazione dell'indennità chilometrica deve essere presentata alla Giunta Comunale il foglio di viaggio firmato dal dipendente sotto la sua personale responsabilità e vistato dal Segretario, e per quest'ultimo dal Sindaco.

Dal foglio di viaggio dovranno risultare la data, l'ora della partenza e dell'arrivo, ed i chilometri ammissibili a rimborso.

ART. 7

La concessione di usare la propria autovettura o il proprio motomezzo per viaggi nell'interesse dell'Amministrazione é subordinata alla presentazione della seguente documentazione da sottoporre all'Ufficio di Ragioneria:

- 1) patente di guida;
- 2) atto dal quale risulti l'effettiva proprietà dei veicoli;
- 3) polizza P.C. stipulata in conformità alla vigente normativa in materia, con massimale unico;
- 4) dichiarazione del dipendente dalla quale risulti che l'Amministrazione comunale é sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo di proprietà del dipendente stesso.

ART. 8

E' libera la scelta della Società assicuratrice.

Le spese di polizza e relativi premi annuali sono a carico del proprietario dell'automezzo.

L'Amministrazione é tenuta ad assicurare, stipulando apposita polizza tipo casco, eventuali danni che venissero causati durante la missione o l'espletamento del servizio al mezzo usato dal dipendente, danni non coperti dalla polizza di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi. Il risarcimento del danno, attraverso detta polizza tipo casco, é ammesso fino ad un massimo di L. 12,.000.000.=.

ART. 9

Durante i viaggi di servizio autorizzati é vietato ai dipendenti il trasporto di propri familiari o di persone estranee all'Amministrazione comunale non interessate al servizio.

Al dipendente che usasse anche una sola volta la vettura per ragioni personali o per conto di altri, richiedendo il corrispettivo chilometrico all'Amministrazione, sarà revocata immediatamente l'autorizzazione, salvo ogni provvedimento che l'Amministrazione ritenesse opportuno adottare.

ART. 10

I chilometri ammessi a rimborso, secondo le tariffe di cui al precedente art. 5, sono quelli risultanti dalle distanze tra la sede municipale e le località dove il dipendente si reca in servizio.

Fatto salvo il caso di partenza dalla sede dell'Ufficio o di rientro allo stesso, se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'Ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui al precedente comma si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

ART. 11

Per quanto non previsto dal presente disciplinare circa l'uso dell'automezzo di proprietà per ragioni di servizio, si fa rinvio alle vigenti disposizioni del personale della Provincia Autonoma di Trento.